



Città di Recco

Città Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 82 Del 04-12-2025

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICHE.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì QUATTRO del mese di dicembre, alle ore 16:00, in Recco, nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito, il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria, Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano i Signori:

GANDOLFO CARLO	Presente	BALDINETI LEONARDO	Presente
ROTUNNO GIUSEPPE	Presente	CAPURRO LUISA	Presente
RASTELLI SARA	Presente	BRUNELLI ANDREA	Presente
FANIN EDVIGE	Presente	SIRI SERGIO	Presente
LOMBARDO MANERBA DAVIDE	Presente	CAPURRO DARIO	Presente
BADALINI PAOLO NICOLA	Presente	FUMAGALLI NICCOLO'	Presente
PARATORE GIOVANNI	Presente		

Così presenti n. 13 su 13 membri componenti il Consiglio.

Il Signor BADALINI PAOLO NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE MATRONE MARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA del Sindaco, Dott. Carlo Gandolfo;

VISTO l'art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 facendo salve solamente le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO in particolare del successivo comma 780 dell'art. 1 della sopra citata Legge n. 160/2019 con il quale sono state abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le disposizioni che disciplinavano, fino al 31/12/2019, l'Imposta municipale propria (IMU), vale a dire:

- l'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;
- l'art. 13, commi da 1 a 12 ter e 13 bis, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI;
- tutte le altre norme incompatibili con l'IMU disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

CONSTATATO pertanto che – come chiarito dallo stesso comma 738 sopra citato – l'Imposta municipale propria (IMU) è, a decorrere dal 1/01/2020, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160;

VISTE altresì le disposizioni dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, come richiamate dal comma 776 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che il comma 777 di tale articolo fa salve in particolare, anche per l'IMU, le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO il comma 1 del sopra citato art. 52, che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle *“proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 4/06/2020, con il quale si è in origine provveduto a:

- abrogare il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC)”, recependone le “disposizioni generali” di cui al Titolo I, le “disposizioni specifiche IMU” di cui al Titolo III, con gli opportuni aggiornamenti e modifiche nel frattempo resesi necessarie per sopravvenute novità legislative e/o giurisprudenziali in materia, e le “disposizioni comuni” di cui al Titolo V, in quanto compatibili con la normativa relativa all'IMU;
- recepire, fatti salvi i necessari adeguamenti alle modifiche normative nel frattempo intervenute, le disposizioni ancora valide in precedenza già contenute nel “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria” di cui all'art. 13 del D.L.

201/2011, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 27/09/2012 e ss.mm.ii.;

- attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal sopra citato comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, operando in continuità rispetto a quanto già disciplinato dai precedenti regolamenti comunali, in quanto trattasi di disposizioni che avevano già dimostrato la loro efficacia nel disciplinare particolari fattispecie presenti nel Comune di Recco e al fine di facilitare il rispetto da parte dei contribuenti del nuovo Regolamento comunale confermando norme di cui erano già a conoscenza;
- approvare un testo regolamentare che raccolga e raccordi le diverse norme applicabili contenute spesso in disposizioni di legge differenti al fine di disporre di una fonte normativa organica, riportante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, facilitandone gli adempimenti di legge;

CONSTATATO che:

- successivamente alla pubblicazione del Decreto del 7/07/2023 con il quale sono state inizialmente individuate le fattispecie tra le quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato i Decreti del 6/09/2024 e 6/11/2025 al fine di integrare e modificare le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna fattispecie, accogliendo in tal senso le richieste e le segnalazioni avanzate dai Comuni;
- si rende necessario richiamare all'art. 9, comma 2, tali successivi decreti di integrazione ed aggiornamento;

DATO ATTO che:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024 ha approvato il modello aggiornato, con le relative istruzioni, per la presentazione della "Dichiarazione IMU/IMPi" e le modalità da seguire per la sua presentazione in modalità cartacea o, in alternativa, la sua trasmissione in via telematica nei casi degli immobili non utilizzati né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
- lo stesso Decreto ha approvato altresì il modello aggiornato di dichiarazione e le relative istruzioni (c.d. "Dichiarazione IMU ENC"), che deve essere presentata per via telematica dagli enti non commerciali di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i);
- si rende necessario aggiornare i riferimenti indicati nell'art. 11, comma 1, lett. g-bis e nell'art. 14 del vigente Regolamento IMU richiamando il decreto sopra citato;

DATO ATTO che:

- la Legge n. 111 del 9/08/2023 ("*Delega al Governo per la riforma fiscale*"), pubblicata in G.U. n. 189 del 14/08/2023, ha recato i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;
- il D.Lgs. n. 219 del 30/12/2023, pubblicato sulla G.U. n. 2 del 3/01/2024, ha apportato, in attuazione della sopra citata Legge delega n. 111/2023, importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212 del

27/07/2000, che all'art. 1, comma 3, prevede il seguente obbligo di recepimento da parte degli enti locali: *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”*;

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 26/09/2024 è stato approvato il nuovo “Regolamento per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente” del Comune di Recco;
- l'art. 1, comma 1, lett. f) del sopra citato D.Lgs. n. 219/2023 ha apportato in particolare alcune modifiche all'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di chiarezza e motivazione degli atti che necessitano di essere recepite nell'art. 16 del vigente Regolamento IMU;

PRESO ATTO altresì che risulta necessario aggiornare il Regolamento vigente al fine di recepire le novità introdotte dalle seguenti normative:

- art. 1, comma 71, della Legge n. 213 del 30/12/2023, ai sensi del quale: *“L'articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge 27/12/2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 27/07/2000, n. 212, nel senso che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle Imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”*;
- art. 6 bis (*“Disposizioni in materia di esenzione dall'IMU per lo svolgimento di attività sportive”*) del D.L. n. 84 del 17/06/2025, convertito dalla Legge n. 108 del 30/07/2025, ai sensi del quale: *“1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.*
2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate”;
- decreto legislativo n. 87 del 14/06/2024 con il quale è stata operata la *“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 9/08/2023, n. 111”* ed in particolare l'art. 2, comma 1, lett. l), punto 1) che ha ridotto – a decorrere dal 1/09/2024 - dal 30% al 25% la sanzione per i ritardati od omessi versamenti

prevista in origine dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 e dal 1/01/2026 dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 173/2024;

DATO ATTO altresì che:

- il D.Lgs. n. 173 del 5/11/2024 ha approvato il nuovo "*Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali*", abrogando, tra gli altri, i Decreti legislativi n. 471 e 473 del 18/12/1997 e gli articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997, con decorrenza dal 1/01/2026;
- si rende necessario sostituire i richiami presenti all'interno del vigente Regolamento IMU ai Decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 con i corrispondenti riferimenti normativi di cui al D.Lgs. n. 173/2024 che entrerà in vigore dal 1/01/2026, fatta salva la loro perdurante vigenza qualora l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 173/2024 venisse prorogata dopo l'approvazione delle modifiche regolamentari di cui al presente atto;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 21/10/2025 è stato approvato il nuovo Organigramma del Comune di Recco e modificata la struttura organizzativa dell'Ente, rinominando – tra gli altri - il "Settore Servizi per le Entrate" in "Settore Entrate";
- si rende necessario adeguare i richiami presenti all'interno del vigente Regolamento IMU all'intervenuta modifica nella denominazione del Settore Entrate;

CONSIDERATO che:

- a decorrere dal 1/01/2020, è entrata in vigore la possibilità per i Comuni di notificare degli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi in applicazione di quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, rendendo non più necessaria ai fini dei successivi atti di riscossione coattiva la notifica delle ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del Testo unico di cui al R.D. n. 639/1910;
- si rende necessario abrogare – in quanto non più applicato - il comma 11 dell'art. 20 del vigente Regolamento;

CONSIDERATO altresì che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/04/2023 sono state individuate le misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali, stabilendo importi diversi a seconda delle modalità di notifica utilizzate (€ 7,83 per invio di raccomandate A.R., € 6,51 per invio di raccomandate semplici, € 2 per notifiche a mezzo PEC, € 11,55 per notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 14 della Legge n. 890/1982);
- nel quantificare l'importo minimo al di sotto del quale non si procede all'accertamento e alla riscossione coattiva, il vigente art. 22, comma 2 impone di conteggiare, oltre a imposta, sanzioni ed interessi, anche le spese di emissione, creando così possibili disparità di trattamento nella gestione degli atti di recupero a seconda della modalità di notifica utilizzata e penalizzando i soggetti che, essendo privi di PEC, sono destinatari degli avvisi di accertamento mediante le più costose modalità di notifica tramite raccomandate A.R. o raccomandate per atti giudiziari;
- si ritiene equo e corretto rendere omogeneo il trattamento nei confronti di tutti i contribuenti nell'emissione o meno di un avviso di accertamento o di un atto di riscossione coattiva, non conteggiando le spese di notifica ed emissione nel totale da considerare ai fini del rispetto dell'importo minimo;

PRESO ATTO della tabella allegata sub. "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale sono state evidenziate le modifiche che si ritiene di apportare al vigente "*Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU)*";

RITENUTO di approvare le suddette modifiche regolamentari;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IMU;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpefomissis.... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 30/04/2019 ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- i successivi commi 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotti dall'art. 15 bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34 del 30/04/2019, ai sensi dei quali: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal

fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.omissis.....In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27/12/2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 che ha fornito chiarimenti in merito alla *“Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”;*
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 20/07/2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16/08/2021) con il quale sono state approvate *“le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* e la successiva Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 7 del 21/09/2021 di chiarimento;

RILEVATO che, in base all'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2026;

VISTO il Capo VI del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 19/12/2006 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 8/02/2018;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) e f), del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore interessato e il Responsabile del Settore Finanziario hanno espresso il parere di cui all'art. 49 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria n. 27 del 26/11/2025 Prot. Com. n. 34929 del 27/11/2025, conservato agli atti;

RITENUTO opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del presente provvedimento;

A SEGUITO di discussione quale risulta dalla registrazione e conservazione digitale, conclusasi con votazione espressa attraverso il sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente come segue:

presenti: n. 13

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 82 del 04-12-2025 - Pag. 7 - COMUNE DI RECCO

votanti: n. 13
favorevoli: unanimità

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) come meglio evidenziate nella tabella allegata sub. "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - a) all'art. 8, comma 6 e all'art. 20, commi 6 e 7, la denominazione "*Settore Servizi per le Entrate*" è sostituita da "*Settore Entrate*";
 - b) all'art. 9, comma 2, dopo le parole "*pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2023*" sono inserite le seguenti: "*e dai successivi decreti di integrazione ed aggiornamento*";
 - c) all'art. 11, comma 1, lett. g), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "*Ai sensi della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 1, comma 71, della Legge n. 213 del 30/12/2023 tali immobili:*
 - *si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del Testo unico delle Imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività citate nel periodo precedente con modalità non commerciali;*
 - *si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui alle attività citate nel periodo precedente, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.*";
 - d) all'art. 11, comma 1, lett. g), è aggiunto il seguente ultimo periodo: "*Per l'applicazione di tale esenzione alle attività sportive di cui all'art. 1, comma 1, lett. m), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19/11/2012, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, comma 6, del medesimo Regolamento n. 200 del 2012. Tali corrispettivi medi sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo Comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.*
Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, ai fini di applicare l'esenzione alle associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) e alle società sportive dilettantistiche (S.S.D.) di cui all'art. 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 39 del 28/02/2021, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate";

- e) all'art. 11, comma 1, lett. g-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, con apposita dichiarazione da presentare secondo le modalità telematiche stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga dichiarazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”*;
- f) all'art. 14, comma 1, la data “29/07/2022” è sostituita dalla data “24/04/2024”;
- g) all'art. 14, comma 5, la data “4/05/2023” è sostituita dalla data “24/04/2024”;
- h) all'art. 16, comma 2, secondo periodo, le parole “16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 e successive modificazioni.” sono sostituite dalle parole: “18 e 20 del D.Lgs. n. 173 del 5/11/2024”;
- i) all'art. 16, il comma 3 è sostituito dal seguente: *“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.*
Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato, lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
Gli avvisi devono, altresì, tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere, il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, l'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo e l'indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo”;
- j) all'art. 16, il comma 4 è sostituito dal seguente: *“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono indicare le somme dovute per tributi, sanzioni, interessi di mora e spese di emissione atto, da versare in un'unica rata entro 60 giorni dalla ricezione e contengono l'intimazione ad adempiere, entro il termine per la presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento dell'importo totale dell'atto.*
Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge nonché delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni.

Per gli avvisi diversi da quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati nell'art. 6 del "Regolamento di applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente", approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 26/09/2024, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, è prevista la partecipazione del contribuente alla fase istruttoria mediante il contraddittorio informato ed effettivo, secondo le modalità previste nel sopra citato Regolamento.

Nel caso in cui l'avviso di accertamento sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo, devono essere specificati i motivi per i quali non vengono accolte, totalmente o parzialmente, le controdeduzioni del contribuente";

k) all'art. 16, comma 8, le parole "13 del D.Lgs. 472/1997" sono sostituite dalle parole: "14 del D.Lgs. n. 173 del 5/11/2024";

l) all'art. 16, il comma 9 è sostituito dal seguente: *"Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo";*

m) all'art. 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: *"In caso di omesso o insufficiente versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 25% dell'importo omesso o parzialmente versato, stabilita dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 173 del 5/11/2024.*

Per il tardivo versamento dell'imposta, sia in acconto che a saldo, si applica la sanzione del 25% dell'importo tardivamente versato; tale sanzione è ridotta al 12,50% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e all'0,8333% per ciascun giorno di ritardo qualora il versamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Per le predette sanzioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 18, comma 3 e dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 173 del 5/11/2024";

n) all'art. 17, il comma 7 è sostituito dal seguente: *"Si applica altresì, per quanto non richiamato, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Testo unico approvato con D.Lgs. n. 173 del 5/11/2024 ed in particolare, alle sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si applicano le riduzioni previste dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 173 del 5/11/2024, fatta eccezione per le ipotesi di cui alle lett. e), f) e g).*

Il ravvedimento s'intende comunque perfezionato qualora la regolarizzazione avvenga nei termini stabiliti dal sopra citato art. 14 per i casi in cui non sia prevista la dichiarazione periodica";

o) all'art. 20, il comma 11 è abrogato;

p) all'art. 21, comma 4, secondo periodo, le parole "23 del D.Lgs. n. 472/1997" sono sostituite dalle parole: "24 del D.Lgs. n. 173/2024";

q) all'art. 22, comma 2, le parole "sanzioni, interessi e spese di emissione" sono sostituite dalle parole "sanzioni ed interessi";

3) di dare atto che il predetto Regolamento - il cui testo aggiornato è allegato sub. "B" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il 1° gennaio 2026;

- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento approvato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta municipale propria;
- 5) di inviare la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20/07/2021.

Successivamente, il Consiglio comunale, su proposta del Presidente, vista l'urgenza, con votazione espressa tramite il sistema elettronico che dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 13
votanti: n. 13
favorevoli: unanimità

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
BADALINI PAOLO NICOLA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
MATRONE MARIA**

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.